

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI FORNITURA B2B di Smartwares Group Italy Srl., versione 202412

Articolo 1. Ambito di applicazione

1. La società Smartwares Group Italy Srl., in qualità di predisponente delle seguenti Condizioni generali di vendita e di fornitura (nel prosieguo del testo indicate con: "Condizioni generali"), sarà di seguito indicata con "noi" e/o "ci" e/o "il venditore", mentre la controparte con la quale si stipula il contratto sarà di seguito indicata con "l'acquirente", a prescindere dalla natura del contratto.
2. Oggetto delle seguenti Condizioni generali sono tutte le offerte per la fornitura di beni e servizi del venditore e tutti i contratti stipulati con il venditore.
3. Quando l'acquirente effettua un ordine o stipula un contratto con il venditore (di seguito congiuntamente denominati "ordine"), l'acquirente accetta automaticamente che le presenti Condizioni generali si intendano estese anche a qualunque ordine arretrato e/o ordine frazionato e/o ordine parziale e/o ordine successivo.
3. Fatte salve altre e diverse esprese pattuizioni scritte, all'acquirente non è consentito applicare condizioni generali diverse, le quali sono espressamente escluse dal venditore.
4. Le eventuali deroghe alle presenti Condizioni generali pattuite tra il venditore e l'acquirente sono da considerarsi di natura eccezionale e non comportano per l'acquirente alcuna facoltà o diritti riguardanti ordini futuri o altre transazioni.
5. Si assume che l'acquirente che ha effettuato un ordine accettando le presenti Condizioni generali, acconsenta tacitamente all'applicabilità delle suddette Condizioni generali a eventuali ordini successivi, effettuati verbalmente, telefonicamente, con un messaggio di posta elettronica, in forma telematica e/o digitale, ciò a prescindere dal fatto che tale ordine sia stato confermato o meno in forma scritta. Di conseguenza, il venditore non è tenuto a fornire le proprie Condizioni Generali di volta in volta perché siano applicabili a successivi contratti tra le parti.

Articolo 2. Offerte

1. Tutte le offerte del venditore non sono vincolanti e possono essere revocate entro e non oltre 3 giorni lavorativi all'accettazione. L'accettazione deve pervenire al venditore entro 30 giorni dalla data dell'offerta. Se l'accettazione perviene al venditore dopo il termine di 30 giorni, il contratto verrà concluso esclusivamente se il venditore conferma espressamente il contratto o ne dà esecuzione.
2. In merito a qualsiasi misura, peso, caratteristica esterna e quantità delle merci il venditore si riserva in ogni caso di applicare le tolleranze abituali indicate dai fabbricanti incaricati della produzione, fatte salve altre e diverse esprese pattuizioni scritte.

Articolo 3. Consegna

1. I termini di consegna indicati nell'offerta sono da considerarsi indicativi e non perentori; è pertanto necessario un avviso di messa in mora in tutti i casi. Un eventuale ritardo nella consegna non potrà mai costituire un motivo valido per la cancellazione dell'ordine né per avanzare una richiesta di risarcimento danni da parte dell'acquirente. Analogamente, all'acquirente non è fatto diritto di rifiutare la ricezione o il pagamento della merce.

2. In caso di vendite che prevedano la fornitura su richiesta o in base a una specifica dettagliata, il venditore si riserva il diritto di annullare, senza che sia necessario ricorrere all'autorità giudiziaria, la parte dell'ordine sprovvista di specifica dettagliata o effettuata su richiesta, fatto salvo il diritto del venditore di esigere il risarcimento dei danni subendi. Se, e nella misura in cui, le specifiche dell'acquirente superano la quantità negoziata o il/i tipo/i di prodotti definiti nel Contratto, l'acquirente dovrà pagare i prezzi standard del venditore per i prodotti aggiuntivi o per altri prodotti.

3. Qualora sia stabilito che la fornitura venga suddivisa in più partite durante un periodo di alcune settimane o mesi, si conviene che la fornitura sarà ripartita in maniera uniforme durante le settimane o i mesi previsti.

4. In caso di fornitura di macchinari e dispositivi, il venditore è tenuto a trasmettere all'acquirente, nella misura in cui risulti necessario e/o sia richiesto, indicazioni, disposizioni e/o istruzioni riguardanti i relativi utilizzi e finalità per i quali tali macchinari e dispositivi possono essere utilizzati e alle quali l'acquirente è obbligato ad attenersi.

Articolo 4. Trasporto

1. Salvo diversamente concordato per iscritto, la spedizione delle merci viene effettuata dal venditore con i mezzi di trasporto e secondo le modalità dal medesimo considerate le più adeguate.

2. Al trasporto effettuato dal venditore si applica la versione più recente degli Incoterms. Il contratto con l'acquirente indica i termini Incoterms specifici applicabili.

3. Qualora il venditore abbia espressamente concordato con il vettore che gli eventuali danni subiti durante il trasporto sono a carico del mittente, indipendentemente dal fatto che le merci siano trasportate a nome del venditore o meno, il venditore non è obbligato a produrre i relativi documenti assicurativi.

4. La consegna gratuita delle merci ordinate è prevista a partire da un importo minimo di ordinazione IVA esclusa. Tale importo varia in base al paese. Se l'importo (IVA esclusa) di un ordine è inferiore a tale importo minimo, verranno addebitati i costi di spedizione.

Articolo 5. Reclami

1. All'acquirente è fatto obbligo di controllare immediatamente le merci fornite dal venditore. Eventuali reclami relativi a danni (occorsi durante il trasporto) a carico delle merci (o del loro dell'imballaggio) fornite dal venditore che si possono constatare direttamente in fase di consegna, nonché reclami relativi a misure, pesi, caratteristiche fisiche e quantità delle merci fornite dal venditore, devono essere presentati per iscritto dall'acquirente al venditore entro 24 ore dal ricevimento delle merci da parte dell'acquirente utilizzando il documento di trasporto relativo alle merci in questione.

2. Ulteriori reclami riguardanti la qualità delle merci fornite dal venditore devono essere presentati per iscritto dall'acquirente al venditore entro otto giorni a decorrere dalla data in cui tali difetti avrebbero potuto essere ragionevolmente constatati, corredati da una chiara descrizione dei difetti riscontrati.

3. In caso di comunicazione non tempestiva o non conforme a quanto indicato in precedenza, le merci consegnate dal venditore saranno considerate conformi al contratto e venditore non sarà responsabile per qualsiasi eventuale danno subito dall'acquirente.

4. La fondatezza dei reclami sarà verificata entro il più breve tempo possibile dopo il loro ricevimento. L'acquirente è tenuto a mettere il venditore in condizione di determinare in loco la natura, la portata e la

fondatezza del reclamo. Una volta che il venditore avrà verificato la fondatezza del reclamo, l'acquirente dovrà provvedere al reso delle merci fornite, seguendo le istruzioni del venditore. Il venditore accetterà il reso delle merci e avrà facoltà di scegliere se sostituire tali merci entro il più breve tempo possibile ovvero accreditare all'acquirente l'importo fatturato fino a un importo massimo pari all'importo fatturato all'acquirente per le suddette merci. Il diritto di sostituzione o di rimborso decade se le merci sono state già elaborate e/o utilizzate e/o utilizzate impropriamente.

Articolo 6. Resi di merce

La restituzione della merce sarà accettata solamente previo accordo.

Articolo 7. Rischio

Il rischio di inesattezze / imprecisioni negli ordini che non sono stati confermati per iscritto si intende interamente a carico dell'acquirente.

Articolo 8. Imballaggio

1. Il venditore si riserva il diritto di addebitare all'Acquirente le spese per l'imballaggio utilizzato dal venditore.
2. Gli europallet vengono scambiati o qualora l'acquirente non li renda disponibili, il costo degli europallet verrà addebitato.

Articolo 9. Pagamenti

1. Il pagamento dovrà essere saldato entro il termine stabilito dal venditore e senza l'applicazione di sconti, richieste di compensazione o di differimento.
2. Qualora non sia specificato alcun termine, il pagamento è dovuto entro 14 giorni dalla data di fatturazione.
3. In caso di mancata osservanza del termine di pagamento, l'acquirente sarà ritenuto inadempiente senza obbligo di notifica di messa in mora. L'acquirente sarà tenuto alla corresponsione degli interessi legali da applicare nei casi di ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali di cui all'art. 119a, Libro 6 del Codice civile olandese (BW), da computarsi sull'importo fatturato e fino al giorno del saldo integrale.
4. Il venditore si riserva il diritto di esigere un risarcimento dei danni in conformità alle prescrizioni di legge.
5. Il venditore può, in qualsiasi momento, compensare qualsiasi debito dell'Acquirente nei confronti del venditore rispetto a qualsiasi debito del venditore nei confronti dell'Acquirente, indipendentemente dal fatto che il debito sia presente o futuro, liquidato o non liquidato e se uno dei due debiti derivi o meno dal presente accordo. Se le passività da compensare sono espresse in valute diverse, il venditore può convertire entrambe le passività a un tasso di cambio di mercato ai fini della compensazione. Qualsiasi azione intrapresa da parte del venditore per salvaguardare i propri diritti ai sensi della presente clausola non limiterà o influirà su altri diritti o tutele a sua disposizione ai sensi del presente accordo o altro.

Articolo 10. Garanzie

Eventuali garanzie contrattuali fornite dal venditore saranno all'occorrenza attivate solamente qualora l'acquirente abbia già ottemperato ai propri obblighi (anche di pagamento) nei confronti del venditore medesimo. La sospensione della data di decorrenza della garanzia non comporta alcuna modifica della data di termine della garanzia.

Articolo 11. Costi stragiudiziali

1. Se il venditore ha sostenuto spese estragiudiziali a seguito del ritardato pagamento di cui al disposto del precedente articolo 9, che esulino da una singola lettera di diffida o dalla singola formulazione di una proposta di transazione, dalla raccolta di semplici informazioni o dalla formazione del fascicolo secondo i modi e le forme consuete, tali spese, ivi compresi gli oneri relativi all'assistenza giudiziaria, sono da ritenersi a carico dell'acquirente.
2. Tali costi sono fissati come minimo all'importo risultante dall'ultima versione della relazione BGK Integraal [relazione integrata dell'Associazione olandese per le norme sulle spese stragiudiziali].
3. Se per la riscossione dei crediti il venditore ha ragionevolmente sostenuto costi superiori a quelli previsti dal Rapport BGK Integraal, l'eccedenza è a carico dell'acquirente.

Articolo 12. Proprietà intellettuale

1. Tutti i diritti di proprietà intellettuale, quali il marchio, diritti d'autore, diritti e privative su disegni e/o modelli nonché diritti su brevetti che vengono messi a disposizione e/o forniti all'acquirente in virtù del contratto concluso o da concludere, s'intendono di proprietà del venditore e/o dei suoi fornitori e/o delle parti licenzianti.
2. L'acquirente riconosce che il venditore e/o i suoi fornitori e/o parti licenzianti rappresentano i titolari dei diritti di proprietà intellettuale relativi a quanto viene messo a disposizione/fornito all'acquirente in virtù del contratto concluso o da concludere. L'acquirente è titolare esclusivamente dei diritti di utilizzo e delle competenze che sono espressamente accordati per iscritto all'acquirente nelle presenti Condizioni generali del contratto.
3. All'acquirente è fatto divieto di riprodurre, di modificare o rimuovere in qualsiasi modo marchi, loghi, nomi e/o i prodotti del venditore (nonché il loro design), senza la previa autorizzazione scritta del venditore e/o dei suoi fornitori e/o parti licenzianti. Il venditore si riserva il diritto di respingere, senza dovere peraltro motivare la propria decisione, qualsiasi richiesta dell'acquirente di autorizzazione in tal senso.

Articolo 13. Riserva di proprietà

1. Tutti i beni forniti dal venditore all'acquirente restano di proprietà esclusiva del venditore fino all'adempimento di tutte le obbligazioni nei confronti del venditore afferenti a beni analoghi attualmente, precedentemente e successivamente forniti, ad attività eseguite o da eseguirsi dalla nostra società nonché al soddisfacimento di tutti i crediti da noi vantati nei confronti dell'acquirente e derivanti dalla mancata ottemperanza da parte dell'acquirente medesimo alle obbligazioni da questi contratte nei nostri confronti. Fino a tale momento l'acquirente risulta essere semplice custode dei prodotti per conto del venditore.
2. Fino a tale momento, l'acquirente ha il diritto di alienare o trattare la merce solo nella misura in cui ciò fa parte della normale e regolare operatività aziendale dell'acquirente, è conforme allo scopo per il quale la

merce è stata acquistata dal venditore, e non vi siano motivi di supporre che l'acquirente abbia difficoltà di solvenza o possa cessare la propria attività in alcun modo. Inoltre, l'acquirente può trattare o smaltire la merce soggetta alla nostra riserva di proprietà solo a condizione che il soggetto per il quale l'acquirente sta trattando la merce o presso il quale l'acquirente deposita la merce saldi immediatamente il prezzo (di acquisto) in sua vece e l'acquirente utilizzi immediatamente questo pagamento del prezzo (di acquisto) per pagare il venditore.

3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo precedente, l'acquirente ha l'obbligo di conservare la merce fornita dal venditore separatamente da tutte le altre merci presenti nei locali dell'acquirente e di contrassegnare e mantenere contrassegnata tale merce con tutte le etichette, adesivi e altri contrassegni che il venditore o il trasportatore del venditore ha fornito e/o applicato.

4. All'acquirente è fatto obbligo di informare il venditore, senza alcun indugio, qualora soggetti terzi rivendichino diritti sui prodotti forniti dal venditore con riserva di proprietà e/o intendano sequestrarli/pignorarli o qualora l'acquirente sia a conoscenza di soggetti terzi che abbiano intenzione di rivendicare diritti sui predetti prodotti e/o intendano sequestrarli/pignorarli.

5. L'Acquirente ha l'obbligo di assicurare le merci, per tutto il tempo in cui sono soggette alla riserva di proprietà del venditore, contro i rischi comuni a spese dell'acquirente, ma con il venditore come beneficiario. L'acquirente è obbligato a costituire in pegno tutti i crediti dell'acquirente nei confronti dell'assicuratore in virtù della suddetta assicurazione a nostra prima richiesta come garanzia aggiuntiva per tutti i nostri reclami nei confronti dell'acquirente.

6. Il venditore è autorizzato in qualsiasi momento a prendere possesso della merce soggetta alla riserva di proprietà del venditore senza preavviso, se e non appena si verifica una delle situazioni di cui all'articolo 14. L'acquirente autorizza fin da ora il venditore a eseguire tale recupero. L'autorizzazione comprende altresì il diritto di accedere al luogo in cui si trovano le merci e prelevare le merci ivi depositate. Tutte le spese e tutti gli oneri da sostenere in ordine al ritiro delle merci si intendono a carico dell'acquirente. Al venditore è inoltre fatto diritto di esigere dall'acquirente il risarcimento dei danni o di conteggiare a carico dell'acquirente l'eventuale deterioramento del valore dei prodotti.

7. Qualora il venditore provveda al ritiro delle merci ai sensi delle disposizioni del presente articolo, il valore delle suddette merci sarà detratto dagli importi fatturati ancora insoluti da parte dell'acquirente. Il venditore, a sua discrezione, ha facoltà di stabilire il valore delle merci in base al loro valore di acquisto al momento della vendita all'acquirente, o in base al loro valore di acquisto al momento della riappropriazione. Gli importi fatturati ancora insoluti che eccedono il valore di acquisto della merce ripresa in possesso sono considerati un risarcimento per l'attività commerciale del venditore e rimangono a carico dell'acquirente anche dopo la riappropriazione della merce.

8. Se il venditore fornisce della merce ad un acquirente che riceve la merce o la immagazzina o la detiene in un paese in cui la cosiddetta "riserva di proprietà estesa" è legalmente ammessa, non appena l'acquirente forma un nuovo oggetto con merce consegnata del venditore, o se la merce fornita dal venditore diventa parte di un altro oggetto per accessione o per incorporazione, anche questo nuovo o diverso oggetto diventa di proprietà del venditore e l'acquirente deve custodire questo nuovo o diverso oggetto per conto del venditore da quel momento in poi. Ai fini della riserva di proprietà estesa di cui al presente paragrafo, la legge del paese in cui si trova la merce si applica specificamente e solo a questo paragrafo nel caso in cui il venditore consegna la merce all'acquirente in tale paese, oppure, nella misura in cui ciò sia consentito dalla legge, anche se la consegna della merce avviene altrove.

Articolo 14. Discontinuità o discontinuità imminente

1. Il venditore ha diritto di annullare o sciogliere tutti gli accordi con l'acquirente che non sono stati ancora completamente eseguiti, a sua discrezione, interamente o solo per la parte non ancora eseguita, senza essere tenuto a pagare alcun risarcimento in relazione a tale azione, se:
 - a. l'acquirente non salda i propri debiti entro la data specificata;
 - b. la società chiude, cessa l'attività e/o viene liquidata;
 - c. vi sono elementi che facciano ritenere che l'acquirente intende chiudere, cessare o liquidare la propria attività;
 - d. l'acquirente cede la propria attività ad un soggetto terzo contro il quale il venditore nutre ragionevoli obiezioni;
 - e. l'acquirente richiede la sospensione (temporanea) dei pagamenti;
 - f. una sospensione (temporanea) dei pagamenti è stata concessa all'acquirente;
 - g. l'acquirente fallisce, indipendentemente dal fatto che il fallimento sia stato depositato dall'acquirente o da un altro soggetto terzo;
 - h. l'acquirente ha dichiarato fallimento;
 - i. l'acquirente è posto sotto amministrazione controllata o la direzione dell'acquirente sia dichiarata sotto amministrazione controllata o concordato fallimentare.
2. In caso di annullamento o scioglimento ai sensi del primo paragrafo, lo scioglimento è da ritenersi imputabile all'acquirente e il venditore ha il diritto ad un risarcimento integrale.

Articolo 15. Responsabilità civile e manleva

1. La responsabilità civile del venditore, a prescindere da quale ne sia la causa, tra cui difetti nell'adempimento delle obbligazioni o atti illeciti da parte del venditore o da parte di soggetti terzi incaricati dal venditore nell'ambito dell'esecuzione del contratto, rimarrà in qualsiasi momento limitata ai danni alle cose direttamente conseguenti dal fatto che ha cagionato il danno. Il venditore non può pertanto essere ritenuto responsabile di danni dovuti a lesioni personali o decesso di persone, danni morali o consequenziali, tra cui si annoverano lucro cessante, perdite subite e costi sostenuti, nonché perdite di contratti e di risparmi e danni derivanti da interruzione della produzione e delle attività e/o da altro detrimento economico.
2. La responsabilità civile per danni del venditore descritta nel paragrafo precedente si intende limitata all'importo assicurato dal venditore in relazione al danno subito, maggiorato della franchigia che il venditore è tenuto a pagare in virtù di quanto previsto dalla polizza assicurativa. Qualora, nel caso di specie e per qualsiasi motivo, non risultasse sussistere alcuna copertura assicurativa, la responsabilità civile del venditore sarà limitata all'importo della fattura relativa alla fornitura a cui apparteneva il prodotto che ha cagionato il danno.
3. Nel caso di danno altresì imputabile a un soggetto terzo o all'acquirente, la responsabilità civile del venditore è sempre limitata alla quota di colpa diretta che risulta in capo al venditore rispetto al danno.
4. L'acquirente manleverà il venditore da ogni richiesta di risarcimento danni da parte di soggetti terzi per i quali il venditore non è, o non sarebbe, responsabile nei confronti dell'acquirente in virtù di quanto determinato ai paragrafi precedenti del presente articolo.

5. Le limitazioni alla responsabilità civile del venditore secondo quanto disposto ai precedenti paragrafi del presente articolo non sono applicabili qualora il danno sia dovuto a dolo o colpa grave da parte di Smartwares Group Italy Srl o dei suoi dipendenti o quadri dirigenziali.

6. Il venditore non è responsabile per danni originati o causati da un utilizzo improprio, da parte dell'acquirente o di soggetti terzi, del prodotto fornito non conforme alla sua natura o destinazione e con una finalità diversa da quella per cui viene comunemente utilizzato il prodotto nel corso degli scambi commerciali e per la quale l'acquirente lo aveva acquistato, o altresì dovuti al mancato rispetto delle avvertenze, istruzioni o altre indicazioni fornite dal venditore. Se il danno si verifica mentre un prodotto fornito dal venditore viene utilizzato in modo contrario alla sua natura, destinazione, scopo abituale o alle istruzioni fornite dal venditore di cui al paragrafo precedente, si presume che il danno sia il risultato di un uso improprio, salvo prova contraria.

7. Il venditore non è responsabile per le conseguenze derivanti da modifiche ai modelli o ai materiali che sono effettuate su incarico del venditore (indipendentemente dal fatto che tali modifiche siano state eseguite per soggetti terzi), o per difficoltà (o per le conseguenze da esse derivanti) emerse durante l'utilizzo, l'installazione o la sostituzione dei prodotti forniti dal venditore in conformità al/ai campione/i approvati dall'acquirente o a seguito di istruzioni fornite da o per conto dell'acquirente.

8. Se e nella misura in cui l'acquirente ha stipulato un'assicurazione contro uno o più rischi connessi al/i contratto/i, l'acquirente è tenuto a richiedere il risarcimento degli eventuali danni coperti da tale assicurazione e a manlevare il venditore da richieste di risarcimento da parte dell'assicuratore.

Articolo 16. Privacy

1. Nell'ambito di un ordine o di un contratto il venditore può rivestire il ruolo di titolare del trattamento dei dati personali dell'acquirente (o dei collaboratori e/o clienti) ai sensi del Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati. I dati personali saranno trattati ai sensi dell'Informativa sulla privacy di Smartwares Group Italy Srl. e nel rispetto delle legislazioni e delle normative vigenti.

Articolo 17. Forza maggiore

1. Per forza maggiore si intendono tutte le circostanze o tutti gli eventi indipendenti dalla volontà del venditore, ivi compresa la forza maggiore a danno del fornitore presso cui il venditore ha ordinato i beni dal medesimo venduti, per cui non è possibile ragionevolmente esigere il rispetto degli impegni assunti dal venditore. Tra le situazioni di forza maggiore si annoverano, tra le altre, mobilitazioni, guerra, pericolo di guerra, terrorismo, embargo, contingentamenti e altri provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, scioperi o serrate, tumulti, stagnazioni o malfunzionamenti dei trasporti, mancanze di mezzi per il trasporto via terra, via mare o via aerea, incendi, inondazioni, terremoti, fulminazioni o altre calamità naturali, catastrofi nucleari, carestie, malfunzionamenti aziendali, informatici e telematici, accumulo di ordini e in genere tutte le circostanze che pregiudicano la regolarità delle consegne al venditore, nonché tutte le altre cause che non sono imputabili al venditore e non ricadono nell'ambito di rischio del venditore, nonché tutto quanto rientra nella definizione di forza maggiore prevista delle norme del diritto olandese.

2. Qualora, per forza maggiore, entro il termine di consegna previsto non sia possibile consegnare i beni, o si possano consegnare i beni solamente in parte, il venditore si riserva il diritto di risolvere il contratto con l'acquirente, in toto o in parte, mediante l'invio di semplice comunicazione all'acquirente e senza che sia necessario il ricorso all'autorità giudiziaria. Il venditore si riserva inoltre il diritto di invocare la forza maggiore, quando le circostanze che impediscono l'adempimento agli obblighi, si verifichino dopo che tali

obblighi avrebbero dovuto già essere adempiuti. In caso di risoluzione (anche parziale) del contratto ai sensi del presente articolo, il venditore non è obbligato ad alcun risarcimento dei danni nei confronti dell'acquirente.

3. Nel caso in cui i fornitori del venditore aumentino le tariffe relative ai contratti correnti con il venditore in seguito al verificarsi di una tra le circostanze straordinarie di cui al presente articolo, e/o richiedano al venditore un compenso aggiuntivo per spedizioni, premi assicurativi, ecc., il venditore è autorizzato ad aumentare conseguentemente i propri prezzi o a richiedere all'acquirente la corresponsione di un compenso di pari entità. In tal caso, l'acquirente ha il diritto di recedere o sciogliere (parzialmente) il/i contratto/i in questione se non sono stati ancora eseguiti, a condizione che ne venga data immediata comunicazione scritta al venditore, e in tal caso solo se e nella misura in cui il venditore stesso non sia vincolato all'accettazione di tali merci dal proprio fornitore.

4. Nella misura in cui il venditore, al verificarsi della forza maggiore, abbia parzialmente adempiuto alle proprie obbligazioni o sia in grado di adempiere integralmente a tali obbligazioni, egli si riserva il diritto di fatturare separatamente le obbligazioni già rispettate o che è in grado di rispettare. In tal caso, l'acquirente è tenuto a saldare la fattura come se si trattasse di un contratto separato.

Articolo 18. Legge applicabile

1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito o in dipendenza del contratto stipulato, verrà sottoposta al giudice competente del tribunale distrettuale dello Zeeland-West-Brabant, località Breda, escludendo qualsiasi altro tribunale.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 8, tutti i contratti del venditore sono disciplinati dalla legge olandese.

Articolo 19. Note legali

1. Le merci devono essere conformi alle disposizioni di legge relative al funzionamento, al trasporto e alla sicurezza applicabili nei Paesi Bassi il giorno della conclusione del contratto.

2. Nel caso in cui nel periodo tra la data di costituzione del contratto e la consegna o l'attivazione entrino in vigore disposizioni legislative modificate e si sia a conoscenza che tali disposizioni entreranno in vigore prima della consegna, la merce sarà, per quanto possibile, adeguata per risultare conforme alle nuove disposizioni legislative pertinenti. Le eventuali spese sostenute sono a carico dell'acquirente.